



COMUNE DI SÌNNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Data 20.12.2013	OGGETTO:	Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio derivante da anticipazioni per spese di risarcimento danni in favore di Zuddas Maria Dolores e per spese relative al pignoramento all'istituto di credito in qualità di terzo pignorato derivanti dalla Sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 266/2012.
--	-----------------	--

L'anno duemilatrecento il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,15 e prosiegua presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:

Consiglieri	P	A
1. Maria Barbara PUSCEDDU (<i>Sindaco</i>)	X	
2. Alessandro ANEDDA		X
3. Marco ASUNI	X	
4. Paride CASULA	X	
5. Antonello COCCO	X	
6. Giovanni COCCO		X
7. Gianluigi CORDA	X	
8. Maurizio DESSALVI	X	
9. Maurilio FLORIS	X	
10. Luca MANNU	X	
11. Francesco ORRÙ	X	

Consiglieri	P	A
12. Fabrizio PEDDITZI	X	
13. Nicola ZUNNUI		X
14. Paolo Flavio ZEDDA	X	
15. Andrea ATZENI	X	
16. Massimo LEBIU	X	
17. Giulio LOBINA		X
18. Massimiliano MALLOCCI	X	
19. Federico MALLUS		X
20. Salvatore PODDA	X	
21. Mauro SPINA	X	
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI:		16

Sono presenti gli assessori: Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRÙ.

Sono presenti gli assessori: Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Alessandro ORRÙ.

Presiede la seduta Massimo LEBIU nella qualità di Vice Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario generale Dott.ssa Adriana Zuddas.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nomina scrutatori i consiglieri:

- Andrea ATZENI

- Marco ASUNI

- Maurizio DESSALVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 266/2012 del 20.04.2012, depositata in cancelleria in data 15.05.2012, notificata in forma esecutiva al Comune in data 30.11.2012, il Giudice d'appello ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore di Zuddas Maria Dolores della somma di € 21.113,25, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo, oltre spese dei due gradi di giudizio liquidate in € 1.600,00 per il primo grado ed € 2.680,00 per l'appello, oltre accessori come per legge ed oltre il 50% delle spese di CTU;

PREMESSO, inoltre, che con suddetta sentenza la Corte ha accolto la domanda proposta dal Comune di Sinnai nei confronti della società "Assitalia spa" condannandola a "tenere indenne il Comune dagli effetti pregiudizievoli della sentenza";

VALUTATO CHE a tutt'oggi la società "Assitalia spa" non ha adempiuto all'onere di tenere indenne il Comune di Sinnai dagli effetti pregiudizievoli della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 266/2012 disponendo il pagamento di quanto previsto;

CONSIDERATO CHE la soc. "Generali Business Solution ScpA", in qualità di cessionaria del ramo d'azienda, con nota acclarata al protocollo dell'Ente il 06.05.2013 al n. 7701, ha risposto all'invito proposto dal Comune con nota del 24.04.2013, prot. n.7198 di voler provvedere alla liquidazione delle somme previste nell'atto ingiuntivo e/o in sentenza, invitando il Comune "a dare esecuzione alla sentenza secondo il suo dettato ed al successivo inoltro della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento";

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del 4 aprile 2013, n.73, con la quale la Giunta comunale provvedeva al pagamento in favore di Zuddas Maria Dolores della somma complessiva di € 27.913,75, in forza dell'atto di precetto acclarato al protocollo dell'Ente il 10.04.2013, n°6313, col quale si intimava al Comune di Sinnai a provvedere al pagamento, entro dieci giorni dal ricevimento di detto atto, oltre le spese e competenze che successivamente occorressero ivi comprese quelle relative alla notifica del precetto, nonché gli interessi legali dal 03.04.2013 fino all'effettivo saldo;

CONSIDERATO CHE con nota del 05.09.2013, acclarata al protocollo al n°14660 l'avv. Salvatore Moi "chiede conferma dell'interesse del Comune a chiudere definitivamente la controversia a fronte del pagamento delle spese relative al secondo pignoramento e già quantificate in € 1.100,00 oltre accessori di legge (cassa avvocati 4% ed IVA 21%)";

RICHIAMATO quanto sopra descritto si è proceduto con deliberazione della Giunta comunale del 24 settembre 2013, n 128, a provvedere tempestivamente al pagamento in favore dell'avv. Salvatore Moi della spesa di cui sopra, pari a complessivi € 1.384,24 mediante anticipazioni di cassa, in considerazione dell'imminenza dell'udienza fissata dal Giudice dell'Esecuzione al 15.10.2013;

CONSIDERATO CHE con nota del 12.11.2013 prot. 19422 si trasmetteva alla soc. "Generali Italia spa – Centro liquidazione danni GBS" con sede a Torino, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda, la documentazione comprovante l'anticipazione per risarcimento danni in favore di Zuddas Maria Dolores derivanti dalla sentenza in oggetto finalizzata al rimborso delle spese sostenute per un ammontare complessivo già anticipato di € 29.297,99;

VISTA la nota della suddetta società assicuratrice acclarata al protocollo dell'Ente in data 18.11.2013 al n.19.799 con la quale in riferimento al danno in oggetto trasmetteva l'atto di quietanza dell'importo complessivo di € 27.100,00, non riconoscendo pertanto le spese successive relative ad interessi e precetto ritenendole non imputabili alla medesima società assicuratrice;

VALUTATO in € 2.197,99 la differenza tra quanto anticipato dal Comune e quanto rimborsato dalla società assicuratrice;

CONSIDERATO CHE qualora l'Ente avesse affidato l'incarico ad un legale per contrastare l'azione risarcitoria esigendo che la società assicuratrice intervenisse anticipatamente al pagamento previsto con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.266/2012 del 20.04.2012 e successivi atti di precetto, la parcella da destinare per le prestazioni professionali di quest'ultimo avrebbe indubbiamente superato di gran lunga la somma appena sopra menzionata;

RITENUTO che la medesima condanna e il pagamento che da essa consegue integri la previsione di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00), ai sensi del quale il Consiglio comunale riconosce la legittimità, dei debiti fuori bilancio derivanti da anticipazioni conseguenti a sentenze esecutive;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Alessandro Orrù, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

<i>Consiglieri presenti</i>	16
<i>Voti favorevoli</i>	10
<i>Voti contrari</i>	0
<i>Astenuti</i>	6

SI ASTENGONO dalla votazione i consiglieri: Paolo Flavio Zedda, Andrea Atzeni, Massimo Lebiu, Massimiliano Mallocci, Salvatore Podda e Mauro Spina.

DELIBERA

- Di dare atto che, la spesa di cui sopra, pari a complessivi € 2.197,99 derivanti dalla differenza trala somma erogata a titolo di anticipazione e quella riconosciuta dalla società assicuratrice, costituisce riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi all'art. 194 comma 1 lett. e) del T.U.E.L. (decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) di cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta ed è imputabile al capitolo 5 del Bilancio per l'esercizio in corso;
- Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to Massimo Lebiu

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA	
<i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
- FAVOREVOLE -	
Data, 16.12.2013.	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale <i>F.to Dott. Simone Farris</i>

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
<i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
- FAVOREVOLE -	
Data, 16.12.2013.	Il Responsabile del Settore Economico-Sociale <i>F.to Dott. Raffaele Cossu</i>

OGGETTO:

Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio derivante da anticipazioni per spese di risarcimento danni in favore di Zuddas Maria Dolores e per spese relative al pignoramento all'istituto di credito in qualità di terzo pignorato derivanti dalla Sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 266/2012.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche e integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 31.12.2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 20.12.2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 31.12.2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 31.12.2013.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia